

arrivassero. Che se mancanti delle ricercate fedi s'allontanassero dalle proprie Case, s'impedirà loro da tutte le Regole del nostro Territorio il transito; si farà cauto sequestro degli Animali, ed Uomini conduttori da costituirsi nelle riserve di contumacia, dandone parte a quest'Ufficio superiore; e fuori del Territorio sappiano altresì che difficilmente saranno accettati.

IV. Si proibisce a tutti i monticanti di questo nostro Territorio di ricever Animali della specie bovina, quando scortati non siano dalle sopradette fedi, le quali essi monticanti dovranno raccogliere dalli conduttori di detti Animali, conservare, e custodire a loro cauzione per essere prodotte a quest'Ufficio superiore entro giorni quindici dal giorno che saranno giunti alla monticazione gli Animali scortati dalle dette fedi.

V. Dai caricati monti di questo Bellunese Territorio non potranno essere levati Animali della specie bovina senza nostra intelligenza, e permissione. Sarà dunque dovere d'ogni e ciascun monticante pastore di Bo-
vi, o Vacche, quando sarà prossima a sciogliersi, e terminare la monticazione di far pervenire all'Ufficio nostro una sua giurata fede, accompagnata da altra consona, e conforme de' Villici Deputati alla Sanità del-